SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 600)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TANGA, CERVONE, GIACOMETTI, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, BEVILACQUA, DEL NERO, MANENTE COMUNALE, SALERNO, DELLA PORTA, AMADEO, DERIU e PALA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1977**

## Collocamento fuori ruolo di insegnanti elementari e loro utilizzazione presso gli uffici scolastici provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione di carenza di personale negli Uffici scolastici provinciali è nota in tutta la sua ampiezza ed ha determinato non pochi dei mali di cui soffre l'Amministrazione scolastica.

Gli organici del Ministero della pubblica istruzione sono stati fissati nel 1971; da allora innumerevoli competenze sono state attribuite ai Provveditorati agli studi, che non riescono a far fronte alle gravose e complesse incombenze, se non facendo ricorso all'aiuto esterno di personale che viene comandato — di fatto o con provvedimenti formali — a disposizione degli Uffici stessi.

Nonostante ogni buona disponibilità da parte di tale personale, tuttavia, è ovvio che l'Amministrazione ne ricava dei benefici momentanei, perchè non può programmare una qualificazione professionale e non può contare, in definitiva, a lunga scadenza sui « comandati ».

Recentemente, per far fronte all'immane lavoro determinato dall'applicazione del riordinamento delle carriere ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il comando presso i Provveditorati agli studi di un rilevante numero di maestri, professori e personale non docente.

Ma le nuove incombenze derivanti dai decreti delegati, dalla riforma connessa alla distrettualizzazione, dall'istituzione dei vari ruoli provinciali del personale, dal decentramento dei servizi pensioni e riscatti e dal continuo ampliamento dei compiti sociali della scuola non fanno prevedere che si possa normalizzare in breve tempo una situazione tanto grave.

Allo scopo di disporre di uno strumento legislativo già positivamente sperimentato e per non disperdere l'esperienza e la qualificazione acquisite dal personale attualmente comandato presso gli Uffici scolastici provinciali, si propone il presente disegno di legge.

Stante l'obiettiva esigenza che sta a base della richiesta e la non eccessiva spesa a fronte del reale vantaggio dell'Amministrazione, si confida nella sua approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti assegnati ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, aumentati dell'80 per cento rispetto alle dotazioni originarie, sono conferiti ad insegnanti elementari appartenenti al ruolo normale di ciascuna provincia.

Il Ministero della pubblica istruzione disciplinerà con propria ordinanza le modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati; sarà data, in ogni modo, precedenza assoluta agli insegnanti del ruolo normale in atto comandati presso i Provveditorati agli studi ai sensi della circolare del Ministero medesimo n. 36 del 10 febbraio 1976.

Art. 2.

Sono disponibili sia i posti della precedente dotazione attualmente scoperti per morte, collocamento a riposo o ritorno all'insegnamento dei maestri precedentemente collocati fuori ruolo, sia i posti determinati dall'aumento dell'80 per cento previsto dall'articolo precedente.

Art. 3.

Agli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo continuerà ad essere corrisposto il trattamento giuridico ed economico del ruolo magistrale; per quanto riguarda l'orario e gli altri doveri di ufficio si applicheranno le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo per effetto della presente legge saranno utilizzati in mansioni proprie della qualifica degli impiegati di concetto e del futuro corrispondente livello funzionale.

Art. 5.

I posti risultanti scoperti nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari a seguito del comando disciplinato dalla presente legge saranno conferiti con immissione nel ruolo normale degli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero.